

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 2010, n. 2790

**Decreto 11/12/2009. Verifica delle esenzioni in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria (G.U. n. 302 del 30/12/2009). Attuazione a livello regionale.**

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata di concerto dall'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi così come confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria congiuntamente con il Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- L'art. 8 comma 16 della art. 8 comma 16 della L. n. 537/1993 e successive modifiche e integrazioni disciplina le condizioni per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.
- L'art. 79 comma 1-sexies, lettere a) e b) del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni dalla L. n. 133/2008, e successive modifiche ed integrazioni ha previsto il potenziamento dei procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
- Il comma 5-bis dell'art. 50 del D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 326/2003 e successive modifiche ed integrazioni, introdotto dall'art.1 comma 810 della L.n. 296/2006 prevede il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del SSN.
- Il DPCM del 26/03/2008, pubblicato sulla G.U. n. 124 del 28/05/2008, disciplina le modalità tecniche per il suddetto collegamento dei medici prescrittori del SSN.
- In attuazione del già citato art. 79 del D.L. 112/2008 è stato emanato il D.M. 11/12/2009 (pubblicato sulla G.U. n. 302 del 20/12/2009), che prevede il seguente processo per il controllo delle esenzioni da reddito per le sole prestazioni specialistiche:
  - a. il Sistema Tessera Sanitaria (sulla base delle informazioni rese disponibili ogni anno entro il 15 marzo dall'Agenzia delle Entrate, relativamente al reddito complessivo dei nuclei familiari con valore non superiore a 36.151,98 euro di cui all'art. 8 comma 16 della L.n. 537/1993, e dall'INPS relativamente ai titolari di pensione sociale o di assegno sociale e di pensione integrata al minimo) associa ad ogni singolo assistito, qualora vi siano le condizioni, il codice esenzione per reddito, così come definito dal D.M. 17/03/2008;
  - b. il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibile annualmente alle Aziende Sanitarie Locali ed ai medici prescrittori collegati in rete i codici esenzione riferiti agli assistiti che ne abbiano diritto (il reddito, in riferimento al quale è stabilito il diritto all'esenzione, si riferisce al periodo di imposta il cui termine di presentazione della dichiarazione è scaduto nell'anno immediatamente precedente a quello di elaborazione delle informazioni);
  - c. all'atto della prescrizione il medico prescrittore, su specifica richiesta dell'assistito, rileva l'eventuale codice di esenzione reso disponibile dal sistema TS, lo comunica all'assistito e lo riporta sulla ricetta, provvedendo in alternativa ad annullare con un segno la casella contrassegnata dalla lettera "N" presente sulla ricetta;
  - d. l'assistito qualora ritenga che le informazioni presenti nei suddetti archivi non siano aggiornate o corrette ed intenda avvalersi, comunque, del diritto all'esenzione è tenuto a recarsi alla propria ASL di competenza dove, previa autocertificazione, può richiedere per sé e per i propri familiari a carico il certificato provvisorio di esenzione per reddito valido per l'anno in corso, da mostrare al medico prescrittore al momento della prescrizione.
- L'art. 8 della L.R. n. 1/2008, così come modificato dall'art.12 della L. R. n. n.45/2008 prevede che a decorrere dal 1 aprile 2009 i cittadini aventi titolo all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per motivi di reddito devono esibire, per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali e farmaceutiche, apposito certificato rilasciato dalle aziende sanitarie locali.

**DECRETO del 11/12/2009** Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria. *Pubblicato su: G.U. n. 302 del 30/12/2009 Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato*

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente, tra l'altro, le condizioni di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria;

Visto l'art. 79, comma 1-sexies, lettere a) e b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 41, comma 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il quale prevede che:

a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro il 30 settembre 2008, sono individuate le modalita' con le quali, entro il 15 marzo di ogni anno l'Agenzia delle entrate, il Ministero del lavoro, della salute, delle politiche sociali e l'INPS mettono a disposizione del Servizio sanitario nazionale, tramite il sistema della tessera sanitaria, le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, individuando l'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Per nucleo familiare si intende quello previsto dall'art. 1, del decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993;

b) con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite le modalita' con cui il cittadino e' tenuto ad autocertificare presso l'azienda sanitaria locale di competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in difformita' dalle predette informazioni, prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle aziende sanitarie locali delle informazioni rese dagli assistiti in contrasto con le informazioni rese disponibili al Servizio sanitario nazionale e, in caso di accertata dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione dello stesso dalla successiva prescrivibilita' di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale;

Considerato che alla luce di quanto previsto dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il citato art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, deve intendersi riferito al reddito ed alla composizione del nucleo familiare risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente a quello di riferimento;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993, e successive modificazioni;

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, il comma 5-bis, introdotto dall'art. 1, comma 810 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale e la ricetta elettronica;

I cittadini che per motivi di reddito hanno diritto all'esenzione dal pagamento del ticket per l'acquisto dei farmaci e per visite ed esami specialistici devono controllare il loro attestato di esenzione.

Il **31 marzo 2013**, infatti, alcuni certificati di esenzione per motivi di reddito non saranno più validi.

## **COSA FARE?**

- Controllate il vostro certificato: se la data di fine validità della esenzione per reddito è successiva al **31 marzo 2013**, potete continuare ad utilizzarlo fino alla data indicata.
- In caso contrario, se il vostro certificato non è più valido e avete diritto all'esenzione, sarete automaticamente inseriti nella lista degli esenti del Sistema Tessera Sanitaria, in possesso del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.
- a) Nel momento in cui vi recate dal vostro medico di base per una prescrizione, richiedetegli di inserire sulla ricetta il codice di esenzione per condizione economica; il medico verificherà la presenza del vostro nome nell'elenco e riporterà il codice.
- b) Se non siete presenti nell'elenco del medico di base e ritenete di aver diritto all'esenzione, potete recarvi presso gli sportelli individuati da ogni Azienda Sanitaria Locale per autocertificare la vostra situazione economica e ottenere il certificato di esenzione.

## **CHI HA DIRITTO ALL' ESENZIONE PER MOTIVI ECONOMICI?**

- ✓ Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98€ (**codice E01**);
- ✓ Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato fino a 11.362,05€ in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico (**codice E02**);
- ✓ Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (**codice E03**);
- ✓ Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato fino a 11.362,05€ in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico (**codice E04**);
- ✓ Assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo complessivo fino a 18.000,00 €, incrementato di 1.000,00 € per ogni figlio a carico (**codice E94**);
- ✓ Assistiti di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 € (**codice E95**);
- ✓ Assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 23.000,00 €, incrementato di 1.000,00 € per ogni figlio a carico (**codice E96**).

Codici E03 e E04: esenzione per visite ed esami specialistici e per l'acquisto di farmaci.

Codici E01 e E02: esenzione per visite ed esami specialistici.

Codici E94, E95 e E96: esenzione totale o parziale per l'acquisto di farmaci.


I cittadini con esenzione E02 non sono inseriti negli elenchi e devono autocertificare la condizione economica

## **IMPORTANTE**

- ✓ **Non vi è alcuna scadenza per il rilascio del certificato di esenzione, per cui è inutile recarsi con urgenza alla propria ASL. E' opportuno rivolgersi prima al proprio medico di base e verificare di essere presente negli elenchi.**
- ✓ **Non è necessario richiedere nuovi certificati per le esenzioni per motivi diversi dal reddito (patologia, invalidità, ecc.), che continuano ad avere la loro validità.**

Per ulteriori informazioni:

chiama il CallCenter Informativo Sanitario (800.955.155)  
visita il Portale Regionale della Salute [www.sanita.puglia.it](http://www.sanita.puglia.it)  
rivolgiti agli Uffici Relazioni con il Pubblico delle ASL



## Regione Puglia

Assessorato alle Politiche per la Salute



# NUOVE CERTIFICAZIONI PER GLI ESENTI TICKET

D.M. 11/12/2009 (G.U. n.302 del 30/12/2009) e DGR n. 2790/2010 (BURP n.7 del 14/01/2011)

Dal **2 maggio 2011** cambiano le modalità per ottenere l'esenzione, per condizione economica, dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria (**ticket**), per le **prestazioni specialistiche ambulatoriali**. Non cambiano i criteri che danno diritto all'esenzione, cambia solo il metodo con il quale si certificano le esenzioni per reddito: gli attuali attestati di esenzione per condizioni economiche con codice **E01, E02, E03 ed E04 cessano la loro validità il 30 aprile 2011**.

Dal **2 maggio 2011** i medici di famiglia (medici di medicina generale e pediatri di libera scelta) potranno indicare la condizione di esenzione per reddito sulle ricette, rilevandola da uno specifico elenco fornito dal Sistema nazionale "Tessera Sanitaria".

Gli assistiti che godono di tali esenzioni dovranno verificare presso il proprio medico di famiglia, o presso il Distretto Sanitario di

appartenenza, la presenza del proprio nominativo in tale elenco.

Gli assistiti che non risultano inseriti in tali elenchi, ma che ritengono di possedere i requisiti per avere i benefici previsti per i codici E01- E02 - E03 ed E04, dovranno recarsi presso gli uffici distrettuali dell'ASL di appartenenza per rendere un'autocertificazione (che sarà acquisita in tempo reale dal Sistema "Tessera Sanitaria" del Ministero dell'Economia e delle Finanze) e ottenere l'attestato di esenzione.

Ogni anno, entro il 31 marzo, il Sistema "Tessera Sanitaria" renderà disponibile ai medici l'elenco degli esenti per condizione economica. Pertanto, dal 1° Aprile di ogni anno i cittadini che non saranno presenti nel nuovo elenco e che riterranno di avere i requisiti per il diritto all'esenzione ticket di cui ai codici E01, E02, E03, E04, dovranno recarsi presso gli uffici distrettuali della propria ASL.

## COSA DOVRÀ FARE L'ASSISTITO ESENTE CON CODICE E01, E02, E03, E04?

Gli assistiti con codici di esenzione **E01, E03, E04**, ove ancora in possesso delle condizioni che ne danno diritto, sono automaticamente inseriti negli elenchi forniti dal Sistema nazionale "Tessera Sanitaria", poiché questo sistema considera i dati dell'anagrafe tributaria e dell'INPS.

Gli assistiti con codice di esenzione **E02**, se ancora in possesso delle condizioni che ne danno diritto, devono rendere un'autocertificazione presso gli uffici distrettuali dell'ASL di appartenenza, per poter essere inseriti negli elenchi degli esenti ed ottenere l'attestato di esenzione.

All'atto della prescrizione da parte del medico di famiglia, l'assistito (o altri che per esso ne abbia titolo, ad esempio il genitore per il minore) richiede l'indicazione sulla ricetta del codice di esenzione per condizione economica: il medico prescrittore, verificata la presenza del nominativo dell'assistito nell'elenco fornito dal Sistema nazionale "Tessera Sanitaria", riporta il codice di esenzione sulla ricetta. Se il nominativo dell'assistito non è presente nell'elenco, il medico non può indicare alcun codice di esenzione sulla ricetta: pertanto, barra la casella N (nessuna esenzione) ed invita l'assistito a recarsi presso gli sportelli distrettuali dell'ASL di competenza per rendere l'eventuale autocertificazione ed ottenere l'attestato di esenzione.

**Si ricorda che l'autocertificazione dovrà essere resa dall'interessato (o da chi per esso ne ha titolo) munito di valido documento d'identità e della Tessera Sanitaria.**

per ulteriori informazioni chiama il:



o visita il Portale regionale della Salute [www.sanita.puglia.it](http://www.sanita.puglia.it)



Pino Raiolano